

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oppioidi

del 14 febbraio 2022 (Stato 15 marzo 2022)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l'articolo 21 dell'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli oppioidi seguenti:

Codice ATC ²	Designazione della merce	Osservazioni
N02AA01	morfina	per via orale
N02AA03	idromorfone	per via orale
N02AA05	ossicodone	per via orale
N02AA55	ossicodone, combinazioni	per via orale

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte

¹ Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d'esercizio sufficienti e si trova nell'impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore specializzato Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata.

² Il settore specializzato Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.

RU 2022 146

¹ RS 531.11

² Il codice ATC (*Anatomical Therapeutic Chemical Classification System*) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del *Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology* dell'OMS all'indirizzo: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

¹ Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.

² Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

³ Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolubili.

Art. 6 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte e le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato Agenti terapeutici.

Art. 7 Opposizioni alle decisioni

Fondandosi sull'articolo 45 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore specializzato Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della decisione.

Art. 8 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all'articolo 49 LAP⁴.

Art. 9 Esecuzione

L'UFAE e il settore specializzato Agenti terapeutici sono responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.

³ RS 531

⁴ RS 531